



Comune di Polla

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19/2026 del 17/07/2026

OGGETTO: TARIFFE TARI 2026: “conferma tariffe applicate nell’anno 2025”

Il giorno 17/07/2026 alle ore 12:00 e seguenti in Polla, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sessione ordinaria, per l’approvazione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

	PRESENTI	ASSENTI
MASSIMO LOVISO	P	
GIOVANNI CORLETO		A
GIUSEPPE CURCIO	P	
GIUSEPPE DETTO SANTANOTTE CURCIO		A
VINCENZO GIULIANO	P	
ROSA ISOLDI	P	
FEDERICA MIGNOLI	P	

	PRESENTI	ASSENTI
GERARDO VILLARI	P	
GIANLUCA DE LAUSO	P	
ELISA FERNICOLA	P	
ANNAMARIA LOPARDO	P	
VITO PANZELLA	P	
GIOVANNA VALLETTA	P	

Assiste: FRANCESCO CARDIELLO - Segretario Comunale

Presiede: GERARDO VILLARI - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, GERARDO VILLARI - Presidente del Consiglio, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all’oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Prende la parola il Consigliere Gianluca DE LAUSO che eccepisce anche in relazione a questo argomento le considerazioni svolte sul precedente in ordine alla mancata comunicazione di messa a disposizione degli atti. Per l'effetto e senza alcuna rinuncia e/o pregiudizio a seguito della partecipazione alla seduta, chiede di conoscere se l'ente ha valutato se le tariffe potessero essere ridotte.

Interviene il Sindaco che illustra la proposta deliberativa in atti e rappresenta che il sistema tariffario deve garantire la copertura integrale del costo del servizio e – pertanto – le tariffe sono state strutturate per garantire il pareggio.

Esaurita la discussione

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”
- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto l'art. 7 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF che, al comma 1, dispone che “... Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026 ...” e che, al successivo comma 3, prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 ...”;

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Polla (SA), è **costituito ed è operativo** l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”, quale ente territorialmente competente (ETC);

Visto il Piano Finanziario validato dall' “Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE SALERNO” con determinazione n. 35 del 12.05.2026;

Dato atto che l'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”, con determinazione n. 35 del 12/05/2026 ha provveduto:

- ✓ a validare il Piano Economico Finanziario per la TARI - periodo regolatorio 2026-2029 - del Comune di Polla (SA), comprensivo di allegata Relazione di accompagnamento come previsto dall'Allegato 2 della Determinazione Arera 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025;
- ✓ a stabilire il totale delle **entrate tariffarie massime approvabili** per il periodo tariffario 2026/2029, così come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste ai punti 1) 4) e 5) dell'allegato 2 alla Determinazione ARERA 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025;

Vista la precedente Delibera di Consiglio Comunale con la quale si approvato il PEF validato dall' “Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE SALERNO” con determinazione n. 35 del 12.05.2026;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 in data 17/04/2023 il quale all'articolo 15, demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario approvato dall'autorità competente;

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2026, complessivamente pari ad € 1.125.000,00, in coerenza con la previsione di cui all'art. 7 dell'allegato A) alla Deliberazione di Arera n. 397/2025/R/rif, sono così ripartiti²:

COSTI FISSI € 559.143,00

COSTI VARIABILI € 565.857,00

Richiamato il Decreto legislativo 201/22 (articolo 26) in base al quale “fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia”;

Dato atto che le entrate garantite dalle tariffe TARI già applicate nell'anno 2025 per € 1.125.000,00 sono in linea con quanto approvato dall'Ente d'Ambito;

Dato atto che tali entrate risulterebbero sufficienti ad assicurare l'equilibrio economico -finanziario dell'investimento e della gestione;

Ritenuto di dover perfezionare le scritture contabile nella prossima variazione di bilancio;

Richiamate “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni” del 28 gennaio 2026 nelle quali, da un lato, si dà atto che “... Il nuovo MTR-3 prevede l’uso del fabbisogno standard di cui all’art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 6 dell’Allegato A), per la determinazione del coefficiente di potenziamento del servizio □□ (Art. 5 dell’Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell’Allegato A) ...”, e, dall’altro, si conferma “... in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”, e si prevede, altresì che, “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”;

Considerato, inoltre, l’art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”;

Dato altresì atto che ai sensi dell’art. 4.5 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/rif “...In attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi. ...”;

Visti:

- ✓ l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;
- ✓ l’articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- ✓ l’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per cui “... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;
- ✓ l’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, così come modificato dall’art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 a mente del quale “....A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno ...”;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...".

Visto l'allegato A) rubricato "Disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani", alla deliberazione di Arera n. 386/2023/R/rif³, integrato e modificato dalle deliberazioni 133/2025/R/rif, 176/2025/R/rif e 355/2025/R/rif, che ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) □□1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) □□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
- c) □□3,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è pari a 6 euro/utenza per anno;

Visto l'allegato A) rubricato "Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)", alla deliberazione di Arera n. 355/2025/R/rif modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2025, 2/2026/R/com che "... disciplina i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (nel seguito anche: bonus sociale rifiuti) in condizioni economico sociali disagiate, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 e del successivo d.P.C.M. 21 gennaio 2025 ...";

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Richiamato altresì, l'articolo 27 del Regolamento TARI, adottato con Deliberazione n 2 del 17.04.2023, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali agevolazioni;

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2026, le seguenti agevolazioni:

- a) la riduzione del 20% per Oratori, Locali parrocchiali e pertinenze;
- b) di confermare la riduzione del 10% per la categoria non domestica "agriturismo";
- c) adozione aree verdi 50% dell'importo TARI annuo a carico del contribuente (persona fisica o giuridica)

Dato atto che il costo per le agevolazioni sopra richiamate pari a € 5.000,00 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013 la cui copertura è prevista al Cap. 01.04.1.104.500.503.01511.06.00 1.04.02.05.999 del bilancio di previsione finanziario 2026, sufficientemente capiente;

Dato atto, altresì, che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

³ Vedi art. 2 "Istituzione delle componenti perequative" dell'Allegato A), "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI", alla Deliberazione n. 386/2023/R/rif.

2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita nella misura:

- del 47% a carico delle utenze domestiche;
- del 53% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2026, di cui alla Tabella A) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella B) relativa alle utenze non domestiche;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n 17/2025 del 30/05/2025 di approvazione delle Tariffe tari per l'anno 2025 e ritenuto di doverle confermare anche per l'anno 2026;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso Responsabile dell'Area Economico Finanziaria - ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n.7 e contrari n.4 (De Lauso, Mignoli, Curcio, Panzella)

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate,

- a) di prendere atto del Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026 – 2029 validato con determinazione n. n. 35 del 12.05.2026 da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE SALERNO;
- b) di approvare l'ammontare complessivo delle entrate TARI 2026, quantificato in € 1.125.000,00;
- c) di procedere alla sistemazione contabile nella prima variazione di bilancio;
- d) di confermare, per l'anno 2026, le tariffe della TARI già approvate anche nell'anno 2025, relative alle **utenze domestiche e utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto le lettere **A)** e **B)** quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando al contempo atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio di cui alla lett. sub b) del deliberato;
- e) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- f) di dare atto che il costo del servizio di cui alla lett. sub b) del deliberato è così ripartito:
 - del 47% a carico delle utenze domestiche per € 528.016,61
 - del 53% a carico delle utenze non domestiche per € 596.983,39 ;
- g) di dare atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- □□1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - □□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
 - □□3,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di “bonus sociale” per i rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno.
- h)** di confermare, ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:
- la riduzione del 20% per Oratori, Locali parrocchiali e pertinenze;
 - di confermare la riduzione del 10% per la categoria non domestica “agriturismo”;
- i)** di stabilire che il costo di € 5.000,00 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013 la cui copertura è prevista al Cap. 01.04.1.104.500.503.01511.06.00 1.04.02.05.999 del bilancio di previsione finanziario 2026, sufficientemente capiente;
- j)** di prendere atto che è già stato postalizzato l’acconto pari al 70% del dovuto e che la rata di saldo verrà postalizzata successivamente all’approvazione del presente atto;
- k)** di prendere atto delle scadenze per il versamento della TARI per l’anno 2026, stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n 70/2026 del 27/04/2026 come di seguito riportato:
- 30/06/2026;
 - 31/08/2026
 - 31/10/2026
 - 31/12/2026 saldo e conguaglio
- l)** di dare altresì atto che il “Bonus sociale rifiuti”, quantificato ai sensi dell’art. 9 dell’Allegato A) alla deliberazione 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2026, 2/2026/R/com, è stato riconosciuto in coerenza con quanto previsto dall’art 10 dell’allegato sopra richiamato;
- m)** di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze rubricato “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2026, con voti favorevoli n.7 e contrari n.4 (De Lauso, Mignoli, Curcio, Panzella)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



Comune di Polla

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARIFFE TARI 2026: “conferma tariffe applicate nell’anno 2025”

Il Dirigente del AREA CONTENZIOSO E TRIBUTI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Polla, 01/07/2026



BARBARA
CALABRO'
01.07.2026
09:54:56 UTC



BARBARA
CALABRO'
01.07.2026 09:55:21
UTC



Comune di Polla

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARIFFE TARI 2026: “conferma tariffe applicate nell’anno 2025”

Il Dirigente del AREA ECONOMICO FINANZIARIA a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note: LA SOMMA TROVA COPERTURA NEL BILANCIO CORRENTE ALLA CLASSIFICAZIONE 1.101.51.500.01203.05.00 (PDC 1.01.01.51.001). SARA' POI OGGETTO DI SUCCESSIVA VARIAZIONE PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE

Polla, 10/07/2026



Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio
GERARDO VILLARI

Segretario Comunale
FRANCESCO CARDIELLO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 27/07/2026

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 17/07/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).
